

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO BERGEGGI

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita un'associazione denominata "Associazione Turistica Pro Loco BERGEGGI"

L'associazione ha sede nel Comune di Bergeggi in Via Millelire 10, il Consiglio Direttivo potrà variare l'indirizzo della sede legale, con apposita delibera, in ogni parte del territorio comunale.

Art. 2 - COSTITUZIONE ED AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITÀ

La Pro Loco BERGEGGI riunisce in associazione tutte le persone fisiche (Soci), enti, associazioni o soggetti che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico, artistico del territorio e favorire il miglioramento della vita dei residenti e degli amanti del territorio comprensoriale.

La Pro Loco Bergeggi non ha finalità di lucro ed i suoi Soci operano a favore della medesima con il concetto del volontariato, operando con un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale.

La Pro Loco Bergeggi può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative come ad esempio l'edizione e la pubblicazione di varia natura, fisse od in movimento, con mezzi tradizionali od elettronici e la partecipazione o l'organizzazione (in Italia od all'estero) di eventi idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale.

La Pro Loco Bergeggi aderisce all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) ed al Comitato Regionale delle Pro Loco della Liguria, nel rispetto dello Statuto e delle normative U.N.P.L.I.

E' prevista la possibilità dei soci di aderire alla ASD Pesca Sportiva, iscritta al registro delle associazioni sportive tenuto dal CONI; la ASD Pesca Sportiva costituisce una sezione della Pro Loco Bergeggi ed essendone parte recepisce per intero i contenuti del presente statuto, ferma restando la facoltà di adottare un proprio regolamento.

Art. 3 - OGGETTO SOCIALE

Le finalità che la Pro Loco Bergeggi ha come oggetto sociale sono:

- a. svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio culturale, storico - monumentale ed ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
- b. promuovere e organizzare, anche in collaborazione con Enti pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti a Bergeggi e la qualità della vita dei residenti;
- c. sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio;
- d. stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;
- e. preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali (interessanti il turismo) svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;
- f. collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il mantenimento e la conservazione dei beni architettonici e monumentali, la salvaguardia delle bellezze naturali e paesaggistiche e la salubrità dell'ambiente;

g. curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche tramite l'apertura e la gestione di appositi Uffici d'Informazione previsti dalla Legge vigente in materia;

h. promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato nonché l'aggregazione sociale a favore della popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico - didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero).

Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse tutte le iniziative accessorie e connesse regolarmente deliberate dagli organi statutariamente competenti.

Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con enti pubblici, privati ed altre associazioni.

ART. 4 - SOCI

L'iscrizione all'associazione è aperta a tutti.

La qualifica di socio è intrasmissibile e la quota associativa non è rivalutabile;

Tutti i soci maggiorenni hanno eguale dignità e possono partecipare, con voto singolo e nelle sedi appropriate, alla formazione di tutti gli atti che regolano la vita dell'associazione; gli associati da almeno dodici mesi potranno concorrere sia in veste di elettore passivo che attivo alla libera eleggibilità degli organi amministrativi.

La domanda di adesione va presentata al Presidente dell'associazione che deve rispondere entro il termine di 30 giorni trascorsi i quali si intenderà tacitamente accolta ed effettivamente operante tramite il versamento della quota associativa prevista per l'anno in corso. Gli eventuali non accoglimenti delle domande di adesione vanno esplicitamente e oggettivamente motivati.

Analogamente la comunicazione di recesso da parte del socio ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata e non esime dal versamento della quota associativa annuale o di quant'altro vantato a credito dall'associazione; in tali casi il diritto di voto del socio è sospeso fino alla completa estinzione delle pendenze mentre eventuali versamenti parziali dovranno essere imputati alle partite cronologicamente più anziane.

La qualifica di socio si può perdere in qualsiasi momento con delibera del Consiglio di Amministrazione in presenza di morosità, per indegnità o altri gravi motivi legati al comportamento del socio in violazione dello Statuto e dei regolamenti dell'associazione, per reiterata mancata partecipazione alle attività sociali; essa ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della notifica del provvedimento che deve contenere le motivazioni per le quali è stata deliberata l'esclusione, giudizio che può essere impugnato demandando al collegio dei probiviri.

L'assemblea può istituire categorie speciali di soci fissandone le caratteristiche.

ART. 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

Tutti i Soci devono versare la quota associativa annuale;

Tutti i Soci, purché maggiorenni al momento dell'assemblea, hanno diritto:

di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;

di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;

di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti della Pro Loco;

a ricevere tessera della Pro Loco;

a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;

a frequentare i locali della Pro Loco;

ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse o/ed organizzate dalla Pro Loco.

I Soci hanno l'obbligo di:

rispettare lo Statuto ed i regolamenti della Pro Loco;

versare nei termini la quota associativa alla Pro Loco;

non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco.

ART. 6 - ORGANI

Sono organi della Pro Loco Bergeggi:

l'Assemblea dei Soci,

il Consiglio Direttivo,

il Presidente,

il Segretario ed il Tesoriere,

il Collegio dei Revisori dei Conti,

il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci rappresenta la universalità degli associati e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli iscritti; ogni socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.

Compiti dell'Assemblea sono:

a) delinearne gli indirizzi generali dell'attività;

b) approvare il rendiconto economico e finanziario;

c) determinare il numero, compreso fra un minimo di cinque ed un massimo di undici, dei componenti il Consiglio di Amministrazione da eleggere fra i propri soci per il mandato successivo;

d) eleggere il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti;

e) dirimere, a maggioranza, eventuali controversie fra gli organi sociali;

f) approvare il regolamento elettorale e quello di funzionamento dell'Assemblea;

g) deliberare modificazioni statutarie;

h) deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

All'Assemblea prendono parte tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa. Sono consentite cinque deleghe per Socio, da rilasciarsi in forma scritta da altro Socio avente titolo a partecipare alla Assemblea.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea. Allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci almeno 10 giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta o a mezzo posta elettronica o con affissione dello stesso nella sede della Pro Loco.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida:

in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi;

in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.

L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il mese di giugno.

L'Assemblea straordinaria è convocata:

dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;

dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;

a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci;

per le modifiche del presente Statuto;

per lo scioglimento della Pro Loco.

Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti validi.

Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

ART. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di otto membri, ferma la facoltà dell'Assemblea di variarne il numero ai sensi dell'art 7 paragrafo c) del presente Statuto.

L'Assemblea, dopo avere fissato il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente, o a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei suoi Componenti.

I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.

I Consiglieri decaduti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più Soci da utilizzare per la surroga, potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità.

Solamente nel caso che l'assenza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei Soci, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente o in sostituzione il consigliere anziano dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'assenza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei Soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. Con delibera *ad personam* e con voto unanime dell'intero Consiglio di Amministrazione è ammessa la cooptazione di nuovi membri in un numero massimo non superiore ad un terzo, unità intera, dei componenti eletti; tale incarico avrà termine alla medesima scadenza di mandato del Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non

siano dalla legge o dal presente Statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta.

Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività della Pro Loco che possono partecipare senza diritto a voto. Un rappresentante dell'Amministrazione Comunale ove ha sede la Pro Loco designato dal Sindaco partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.

ART. 9 - PRESIDENTE

Il Presidente della Pro Loco è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto ovvero in altro modo accettato all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno.

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo e può essere riconfermato.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente. In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

Il Presidente è il rappresentante legale della Pro Loco, ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, ne convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile della Pro Loco.

ART. 10 - IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE

Il Tesoriere ed il Segretario sono nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno.

Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

Il Tesoriere segue i movimenti contabili della Pro Loco e le relative registrazioni.

E' possibile con decisione del Consiglio affidare i due incarichi ad un solo Consigliere.

ART. 11 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

E' facoltà dell'Assemblea dei soci nominare un Collegio dei Revisori dei conti composto da tre membri eletti dall'Assemblea stessa.

Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale.

Ha il compito di vigilare sulla corretta esecuzione delle delibere, sulla tenuta dei libri sociali, dei registri fiscali e più in generale sulle procedure amministrative con particolare attenzione alle movimentazioni di carattere finanziario.

Certifica la veridicità del rendiconto economico e finanziario e ne relaziona sui contenuti.

I Revisori dei conti sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso possono esprimere la loro opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

I Revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili ma decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo.

L'integrità della composizione del Collegio deve essere garantita tanto da comportare la eventuale automatica decadenza dei membri superstiti con conseguente convocazione dell'Assemblea dei Soci per

la integrale rielezione.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce ogni qualvolta anche uno solo dei suoi membri lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno prima che il rendiconto economico e finanziario sia sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 12 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

E' facoltà dell'Assemblea in concomitanza con l'elezione del Consiglio di Amministrazione eleggere un Collegio dei Probiviri composto da tre membri.

I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra i soci.

Il Collegio dei Probiviri può segnalare controversie che non è in grado di decidere al Collegio dei Probiviri del Comitato Regionale U.N.P.L.I., ai sensi delle norme dello Statuto Regionale U.N.P.L.I..

I Probiviri durano in carica tre anni e non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.

ART. 13- ESERCIZIO SOCIALE

L'anno sociale inizia il 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Nei termini e nelle forme stabiliti dalle leggi dello Stato, tenuto conto di eventuali disposizioni specifiche contenute in leggi Regionali, il Presidente è responsabile della presentazione di tutti i documenti civili e fiscali richiesti.

I bilanci rimangono depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni precedenti l'Assemblea convocata per approvarli a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art. 14 – FONDO COMUNE - ENTRATE E SPESE

Il fondo comune è costituito dai beni immobili e mobili pervenuti all'associazione sia a titolo oneroso che gratuito incrementati dagli eventuali avanzi netti di gestione. Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

quote e contributi dei Soci;

eredità, donazioni e legati;

contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;

entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

erogazioni liberali dei Soci e di terzi;

entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni;

altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Tutte le entrate ed i proventi dell'attività della Pro Loco sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della Pro Loco e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Art. 15 - PRESTAZIONI DEI SOCI

La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali, tuttavia, in caso di particolare necessità potrà

assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci.

Tutte le cariche della Pro Loco sono di norma gratuite.

Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell'ambito delle attività istituzionali.

Nel caso in cui la qualità della prestazione richieda un livello non amatoriale, il Consiglio Direttivo può affidare a professionisti (esterni o interni alla Pro Loco) mansioni e/o incarichi che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.

ART. 16 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'eventuale scioglimento della Pro Loco sarà deciso dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata. Sia in prima che in seconda convocazione dovranno essere presenti almeno i 2/3 dei Soci e la decisione di scioglimento dovrà essere assunta con i 2/3 dei voti presenti.

In caso di scioglimento, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme eventualmente restanti saranno devolute in favore di Enti pubblici od Associazioni analoghe alla pro loco per essere destinate ad opere di valorizzazione turistica del Comune e/o della località o, in difetto, al Comune dove ha sede l'Associazione Pro Loco, escludendo ogni ipotesi di ripartizione, anche parziale, fra i Soci

ART. 17 - LEGGE APPLICABILE

Per tutto ciò non previsto nel presente Statuto si applicheranno le leggi vigenti ed in particolare il Codice Civile.